



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BERNINI, CARBONE, DE POLI, FLORIS, TOFFANIN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI e VITALI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2018**

Disposizioni in materia di lavoro accessorio

ONOREVOLI SENATORI. – Il lavoro occasionale di tipo accessorio (cosiddetto *voucher*) è stato introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, emanata dal secondo governo Berlusconi (cosiddetta legge Biagi). La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto «accessorie», e tutelare situazioni non regolamentate.

Varie sono state le modifiche apportate a tale materia negli anni. La Corte costituzionale, con sentenza dell'11 gennaio 2017, ha dichiarato – tra gli altri – ammissibile la richiesta di *referendum* popolare, che si sarebbe dovuto svolgere il 28 maggio 2017, per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetto *voucher*) ovvero degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, adottato in attuazione del cosiddetto *Jobs Act*, che hanno operato una revisione dell'istituto del lavoro accessorio, innalzando, ad esempio, a 7.000 euro il limite annuo relativo all'importo complessivo, per ciascun lavoratore, del valore dei buoni orari. Obiettivo del richiamato *referendum* era, quindi, quello di escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio.

Con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, il governo Gentiloni, per evitare lo svolgimento del *referendum* – realizzando un effetto abrogativo analogo a quello che sarebbe scaturito dall'abrogazione referendaria – ha disposto la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81

del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali potevano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Successivamente, con l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali, sulla base di un sistema di regole e tutele che, tuttavia, ne restringe notevolmente il campo di applicazione rispetto alla precedente normativa. In particolare, la norma citata, al comma 10, consente alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, di acquistare, attraverso la piattaforma informatica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: *a*) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; *b*) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; *c*) insegnamento privato supplementare.

Con il presente disegno di legge, composto da due articoli, si intende riscrivere la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, attraverso il recupero dello strumento del *voucher*, per favorire l'emersione del lavoro nero per particolari settori di attività interessati dal fenomeno come l'agricoltura o il lavoro domestico ad esempio, e offrire garanzie ai lavoratori che potranno fruire di copertura previdenziale e assicurativa per la prestazione resa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui alla presente legge è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3,

comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

a) le persone fisiche;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati «buoni lavoro», il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve conte-

stuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

## Art. 2.

### (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

€ 1,00